

**AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI**

**PROVINCIA DI CASERTA (Comune di Camigliano) - Estratto del Decreto Prot. N°08/Pres.del 27.02.2006 - Approvazione Del Piano Regolatore Generale del Comune di Camigliano.**

IL PRESIDENTE

DECRETA

1) Approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Camigliano, adottato con deliberazione commissariale n° 4 in data 23.04.2002, con le modiche e prescrizioni di cui al parere del C.T.R. integrato per l'Urbanistica reso con seduta del 29.06.2005, verbale n° 10, decisione n° 04. Le modifiche e le prescrizioni introdotte nelle N.T.A. sono le seguenti:

Art. 4 - Strumenti di Attuazione - inserire, come primo comma, il seguente periodo: "Per le procedure di approvazione relative a tutti i piani attuativi sono di riferimento gli art. 26 e 27 della l.R. 16/2004; le prescrizioni indicate negli articoli che seguono in contrasto con le disposizioni della citata Legge Regionale 16/2004 sono da intendersi abrogate". - al punto 2.a) del paragrafo 4.5 (PdL) dopo il periodo "opere di urbanizzazione primaria" eliminare le parole "oppure loro monetizzazione". - sostituire l'intestazione "Concessione Edilizia" del punto 4.6 con le parole "Permesso a Costruire", aggiungere, altresì, il seguente comma: "In attuazione di quanto disposto dal DPR 380/2001 in tutti gli articoli della presente NTA il termine "Concessione Edilizia" è da intendersi sostituito con "Permesso a Costruire".

Art. 7 - Permesso a costruire per lotti interclusi - nel primo comma sostituire le parole "per le zone C e D" con il seguente periodo "per le zone CO e D". - al terzo comma, dopo le parole "contiguità del lotto interessato" inserire il seguente periodo: "con ulteriori aree libere, aventi una dimensione tale da costruire, unitamente ad esso, un comparto di superficie superiore a 5000 mq, oppure.....".

Art. 8 - Distanze a protezione del nastro stradale - al penultimo comma sostituire le parole "adottando i parametri dell'art. 22" con il seguente periodo "nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera G.R. Campania n° 8835 del 30.12.99 s.i.m.". - all'ultimo comma sostituire il periodo "la Cmm. Ed. e/o l'A.C. possono..... ampiamente stradali" con il periodo "il Comune, in previsione di ampliamenti stradali, con progetti approvati ai sensi degli art. 10 e/o 19 del D.P.R. 327/2001, per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, può imporre eventuali maggiori distanze, definite con i progetti stessi". Art. 11 - Zone residenziali - al secondo comma aggiungere il seguente periodo "nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera G.R. Campania n° 8835 del 30.12.99 s.i.m."

Art. 14 - Zona A - al punto 5) del primo comma dopo la parola "artigianali" aggiungere il seguente periodo: "con non più di 4 addetti, con lavorazioni non inquinanti e nel rispetto del P di Z.A.". - al quarto comma sostituire le parole "60 mc. Per abitazione" con il periodo "50 mc. Per abitazione e, nel caso di edificio con più alloggi, comunque entro il limite massimo del 10% della volumetria dell'edificio stesso".

Art. 15 - Zona B - al primo comma, dopo la parola "artigianali" aggiungere il seguente periodo: "con non più di 4 addetti, con lavorazioni non inquinanti e nel rispetto del P. di Z.A."

Art. 16 - al punto 5 del primo comma, dopo la parola "artigianali" aggiungere il seguente periodo: "con no più di 4 addetti, con lavorazioni non inquinanti e nel rispetto del P. di Z.A.". paragrafo Norme per le Zone B - all'ultimo comma sostituire la tabella finale con il seguente periodo: "fino a 50 mc. Per abitazione e, nel caso di edificio con più alloggi, comunque entro il limite massimo del 10% della volumetria dell'edificio stesso". - Aggiungere il seguente periodo: "Nella realizzazione di strutture commerciali e/o terziarie è necessario assicurare la dotazione degli spazi di uso collettivo previsti ai sensi dell'art. 5 - punto 2) del D.M. 1444/68".

Art. 18 - Norme per le Zone C - al primo comma sostituire le parole "nella misura del 15% del volume esistente" con il seguente periodo: "fino a 50 mc.per abitazione e, nel caso di edificio con più alloggi, comunque entro il limite massimo del 10% della volumetria dell'edificio stesso". - all'inizio del secondo comma, inserire il seguente periodo: "Nei limiti indicati dall'art. 7.....". - Aggiungere il seguente periodo: "Nella realizzazione di strutture commerciali e/o terziarie è necessario assicurare la dotazione degli spazi di uso collettivo previsti ai sensi dell'art. 5 - punto 2) del D.M. 1444/68". - Aggiungere il seguente periodo: "In conformità a quanto disposto nel parere della Autorità di Bacino (reso con nota prot. 2415/2003) per le zone CO e C dovrà essere assicura-

ta la salvaguardia degli spazi liberi in rapporto all'edificato".

Art. 20 - Zone D (con le modifiche introdotte con le osservazioni) - nel primo comma dopo la parola "Attrezzature" inserire il seguente periodo: "nei nuovi insediamenti a carattere artigianale il 10% della superficie complessiva". - eliminare le parole "tali standards possono essere monetizzati fino al 50%". - nel terzultimo comma eliminare le parole "o del titolare della Ditta". - aggiungere i seguenti commi: "Negli insediamenti a carattere commerciale, in aggiunta agli standard di cui al secondo comma, dovranno essere previsti gli eventuali spazi di uso collettivo ai sensi della L.R. 1/2000. Per gli insediamenti a carattere alberghiero e/o turistico/ricettivi le presenti norme sono integrate con le disposizioni di cui alla L.R. 16/2000. In conformità a quanto disposto nel parere della Autorità di Bacino (reso con nota prot. 2415/2003) nelle zone D1 e D3 dovrà essere garantita la qualità degli interventi attraverso: - l'insediamento di attività compatibili con la vocazione prevalentemente agricola del territorio comunale; - la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza e degli spazi scoperti, che devono avere, ove possibile, pavimentazioni permeabili;

analogamente nelle zone D2 per la sistemazione dei parcheggi e delle aree circostanti le attrezzature ricettive, dovranno, preferibilmente, essere previste pavimentazioni di tipo permeabile".

Art. 22 - Zone agricole - Norme per le zone E (con le modifiche introdotte con le osservazioni) - nel primo comma sostituire le parole "con If mc./mq. 0,10" con il seguente periodo: "nei limiti delle cubature assentibili". - all'inizio dell'ultimo comma inserire il seguente periodo: "Nei limiti delle cubature assentibili". - eliminare il periodo "(If totale mc./mq. 1,13)". - eliminare l'ultimo capoverso "gli interventi sono consentiti con If mc./mq. 0,07, oltre ai già previsti indici per le pertinenze ed abitazioni". - aggiungere il seguente periodo: "In conformità a quanto disposto nel parere della Autorità di Bacino (reso con nota prot. 2415/2003) nelle zone E gli interventi dovranno tendenzialmente essere orientati al recupero, alla manutenzione ed ampliamenti funzionali dei manufatti esistenti".

Art. 25 - Zone SP (standard) - al quarto comma, sostituire le parole "con uso privato" con il periodo: "ad iniziativa privata (previa stipula di una convenzione regolante i rapporti con il Comune e finalizzata a garantire il carattere pubblico della struttura)".

Art. 27 - Zone agricole vincolate - aggiornare i riferimenti normativi sovraordinati con le parole "D.Lvo 42/2004".

Art. 29 - Zone agricole di rispetto cimiteriale - sostituire l'intero articolo con il seguente testo: "La fascia di rispetto cimiteriale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 338 del TULS n° 1265/34 e dell'art. 57 del DPR 285/90, ha la larghezza di ml. 200. Tale dimensione potrà essere ridotta dino al limite di ml. 100 (in conformità alle disposizioni della L.R. 14/82) previo svolgimento della procedura di deroga nel rispetto delle modalità previste dal citato art. 338 come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002. Nelle more del perfezionamento della procedura di deroga indicata al capoverso precedente le classificazioni del PRG relative alle aree localizzate nella fascia compresa tra i 200 ed i 100 ml. Dal perimetro esterno del cimitero sono inefficaci. Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto sono consentiti gli interventi di realizzazione di strade e parcheggi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione con aumento di volume nei limiti di 50 mc. per abitazione e, nel caso di edificio con più alloggi, comunque entro il limite massimo del 10% della volumetria dell'edificio stesso".

2) Il Comune di Camigliano provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

3) L'esecutività del presente decreto resta subordinata all'osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 marzo 1982. n° 14, Tit. II, punto 5.

Il Dirigente  
*F.to Ing. Gennaro Spasiano*

Il Presidente  
*F.To On. Alessandro De Franciscis*